



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINO

Roma, 22/1/2013

BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2013

Vi ricordiamo che il prossimo 4 febbraio scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativamente a tutte le variazioni relative al possesso di immobili intervenute tra il 1°/1/2012 ed il 6/11/2012. Per le variazioni intervenute successivamente bisogna tener presente che la dichiarazione IMU, contrariamente a quanto accadeva per l'ICI, **dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione**, fermi restando gli esoneri già previsti in precedenza (i casi più frequenti per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sono la compravendita dell'immobile tramite atto notarile, escluso il caso di compravendita di aree fabbricabili, e la dichiarazione di successione): pertanto diventa fondamentale raccogliere per tempo le notizie necessarie.

Tornando alla dichiarazione da presentare, il Ministero delle Finanze ha chiarito che restano comunque valide le dichiarazioni ICI presentate a suo tempo, per cui l'obbligo riguarda, fondamentalmente, variazioni intervenute a partire dal 1°/1/2012 (ipotizzando che per quelle intervenute prima sia stata presentata la dichiarazione ICI) inerenti a:

- a) immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati di interesse storico, fabbricati inagibili, fabbricati per i quali il comune ha deliberato aliquote ridotte);
- b) immobili per i quali il comune non è in possesso dei dati necessari a controllare il versamento (ad esempio acquisizioni di immobili derivanti da fusioni o scissioni e in genere tutti i casi in cui le informazioni necessarie per il calcolo dell'IMU non risultano in catasto);
- c) fabbricato in comproprietà tra i coniugi ed utilizzato come abitazione principale soltanto da uno dei due, mentre l'altro è residente in un altro immobile ubicato nel medesimo comune: in questo caso la dichiarazione va presentata dal coniuge che beneficia delle agevolazioni per l'abitazione principale.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986

cod. fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001